**regolamento**

**per lo svolgimento di attività d’impresa di interesse generale**

**ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112**

1. **Regolamento**

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 3, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, Decreto sull’impresa sociale (d’ora in poi, “DIS”), l’ente ecclesiastico denominato [●: *inserire la denominazione dell’ente ecclesiastico*] (d’ora in poi, “Ente”) adotta il presente regolamento (d’ora in poi, “Regolamento”) per lo svolgimento delle attività d’impresa di interesse generale previste dall’art. 2 DIS. Il Regolamento è adottato nel rispetto della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici come previsto dagli accordi tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana.

2. **Attività d’impresa di interesse generale**

Per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Ente svolge, in via stabile e principale, le seguenti attività d’impresa di interesse generale (d’ora in poi, “Attività di Interesse Generale”) [*indicare le attività d’impresa di interesse generale effettivamente svolte con l’esplicito riferimento all’art. 2 DIS, come, per esempio:*

1. *interventi e prestazioni sanitarie, ai sensi dell’art. 1, co. 3, lett. b), DIS;*
2. *prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 1, co. 3, lett. c), DIS*].

3. **Attività diverse**

Per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite, l’Ente può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle Attività di Interesse Generale (d’ora in poi, “Attività Diverse”), nei modi e nei limiti previsti dalla legge. L’Ente documenta il carattere secondario e strumentale delle Attività Diverse in conformità a quanto previsto dalla legge.

4. **Assenza di scopo di lucro**

4.1. A norma dell’art. 3, co. 1 e 2, DIS, l’Ente destina eventuali utili o avanzi di gestione allo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e Attività Diverse o ad incremento del patrimonio destinato. Salvo quanto previsto dal comma successivo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci o associati, o altri soggetti a cui l’Ente sia riferibile, nonché a lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell’Ente.

4.2. Nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, l’Ente può destinare una quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, che non siano società controllate dall’Ente, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

5. **Patrimonio destinato**

Il patrimonio destinato per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale è costituito dai beni individuati nell’Allegato [●].

6. **Scritture contabili e bilancio**

6.1. Con riferimento alle Attività di Interesse Generale e alle Attività Diverse, l’Ente tiene separatamente il libro giornale e il libro degli inventari e redige il bilancio di esercizio a norma, a seconda dei casi, degli artt. 2423 e seguenti, 2435-*bis* o 2435-*ter* c.c. in quanto applicabili. L’Ente deposita il bilancio di esercizio presso il registro delle imprese.

6.2. L’esercizio finanziario ha inizio il [●] e termina il [●] di ciascun anno.

7. **Bilancio sociale**

L’Ente redige e deposita presso il registro delle imprese e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto in conformità alle Linee Guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d’ora in poi, “MLPS”).

8. **Libri obbligatori**

Oltre alle scritture previste nei precedenti artt. 6 e 7, l’Ente, per l’esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, tiene:

1. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del [●: *inserire denominazione dell’organo* *amministrativo*];
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo;
3. il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

9. **Trattamento economico e normativo dei lavoratori**

Nell’esercizio delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l’Ente garantisce ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’art. 51, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L’Ente dà conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale.

10. **Lavoro volontario**

10.1. Nello svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, l’Ente può avvalersi di volontari.

10.2. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali beneficiari delle attività dell’Ente. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dal [●: *inserire denominazione dell’organo amministrativo*]. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché: (1) non superino gli importi stabiliti dalla legge e (2) [●: *inserire denominazione dell’organo competente a deliberare*] deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

11. **Poteri di gestione e di rappresentanza**

11.1. Le Attività di Interesse Generale e le Attività Diverse sono gestite dal [●: *inserire il soggetto dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione*] che esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni in materia di autorizzazioni e controlli previsti dal Codice di diritto canonico e dalla Conferenza Episcopale Italiana (delibera n. 38; delibera n. 20 del 6 settembre 1984, con aggiornamento del 27 marzo 1999; n. 75 dell’Istruzione in Materia Amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana del 1° settembre 2005), nonché dal [●: *inserire per es.: Decreto del Vescovo diocesano, diritto proprio, Statuto*] [*verificare la coincidenza di questo comma con le risultanze del registro delle persone giuridiche*].

11.2. Per lo svolgimento delle Attività di Interesse Generale e delle Attività Diverse, i poteri di rappresentanza legale competono al [●] [*verificare la coincidenza di questo comma con le risultanze del registro delle persone giuridiche*].

12. **Condizioni di validità ed efficacia degli atti giuridici**

In conformità alle previsioni dell’art. 18, l. 20 maggio 1985, n. 222, gli atti giuridici per i quali è richiesta l’autorizzazione della competente autorità ecclesiastica, a norma del Codice di diritto canonico e delle delibere della Conferenza Episcopale Italiana [nonché ●: *inserire, a seconda dei casi*: *dal Decreto del Vescovo diocesano, ai sensi del can. 1281 § 2, CIC*; *dal diritto proprio dell’Istituto;* *dallo Statuto*], producono effetti nell’ordinamento civile solo in presenza di tale autorizzazione.

13. **Organo di controllo e revisione** **legale dei conti**

 13.1. In conformità alle previsioni di legge e nel rispetto delle norme canoniche, l’Ente provvede a incaricare un Organo di controllo, composto da un sindaco unico o da un collegio sindacale, aventi i requisiti di cui all’art. 2397, co. 2, e 2399, c.c.

 13.2. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e del Regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

 13.3. L’Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità sociali da parte dell’Ente, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 2, 3 e 13, DIS, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate dal MLPS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’Organo di controllo.

 13.4. L’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine può chiedere al [●: *inserire denominazione dell’organo amministrativo*] notizie, anche sull’andamento delle operazioni o su determinati affari.

 13.5. Qualora, nell’esercizio delle Attività di Interesse Generale e Attività Diverse e per due esercizi consecutivi, vengano superati due dei limiti di cui all’art. 2435-*bis* c.c., l’Ente provvede ad incaricare della revisione legale dei conti l’Organo di controllo, qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori legali o, in caso contrario, un revisore legale o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

 14. **Composizione, durata e funzionamento dell’Organo di controllo**

 14.1. Nel caso l’Organo di controllo sia costituito da un collegio, l’Ente nomina tre membri effettivi e due supplenti.

 14.2. L’Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade all’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della sua carica.

 14.3. Delle riunioni dell’Organo di controllo deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell’Organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

15. **Raccolta fondi**

Per il finanziamento delle Attività di Interesse Generale l’Ente può promuovere raccolte fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle Linee Guida adottate dal MLPS.

16. **Modifiche al Regolamento**

Il presente Regolamento può essere modificato dal [●*: inserire* *l’organo competente; per es.: Parroco, Superiore con il Suo Consiglio, Consiglio di amministrazione*], osservando le norme previste dal diritto canonico universale e particolare. Le suddette modifiche devono essere depositate nel registro delle imprese.